



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 563 del 2022, proposto da Giulio Esposito, Salvatore Ciminello, Davide Festa, Simone Malara, Michele Calabrò, Francesco Bosurgi, Antonella Iaria, Gianluca Maria Ielo, Tanya Borgese, Maria Bova, Martina Giordano, Antonino Azzarà e Giuseppe Cutrì, rappresentati e difesi dall'avvocato Gaetano Mercadante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo De Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Serranò Dalila, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

1) della nota prot. 487 del 10.11.2022 di comunicazione dell'esclusione della lista "Cambiare si può" e dei suoi candidati dalle Elezioni Consiglio Direttivo 2022/2026 dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP) di Reggio Calabria; 2) della nota prot. 492 del 14.11.2022, di conferma dell'esclusione; 3) del Regolamento Elezioni Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti 2022-2026, dell'avviso prot. 458 dell'8.10.2022 di convocazione di assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2022/2026 e, *in parte qua*, del D.M. 15 marzo 2018; 4) di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Espone parte ricorrente che, con avviso prot. 458 dell'8 ottobre 2022, sono state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori dei Conti dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Reggio Calabria e che il Dott. Giulio Esposito, quale referente della lista "Cambiare si può", ha inviato comunicazione della candidatura della lista il 7 novembre 2022 alla casella di posta certificata dell'Ordine, a mente del citato avviso di convocazione che prevedeva la possibilità di presentare la singola candidatura e le liste a mano presso la sede dell'Ordine, ovvero con posta elettronica certificata.

Il giorno successivo il Dott. Esposito temendo che nel file inviato mediante PEC alcuni documenti potessero risultare poco leggibili, non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione delle liste si recava personalmente presso la sede dell'Ordine, con l'intento di consegnare anche a mano la lista dei candidati.

In assenza del Presidente dell'Ordine o di un suo delegato il tentativo non sortiva però l'esito sperato ed anzi, secondo il ricorrente, il Presidente dell'Ordine rifiutava di recarsi in sede poiché essendo stata la lista già presentata tramite PEC non sarebbe stata possibile una ulteriore presentazione.

Successivamente, con la nota prot. 487 del 10.11.2022 la ridetta lista veniva esclusa dalla competizione elettorale, in ragione della presenza di una serie di documenti di identità ritenuti incompleti o illeggibili e di altre irregolarità. Con la successiva nota prot. 492 del 14.11.2022 veniva confermata l'esclusione della lista dalla competizione elettorale della lista "Cambiare si può".

2. Per chiedere l'annullamento del citato provvedimento di esclusione, della conferma di esso, del Regolamento per le Elezioni del Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Reggio Calabria, dell'avviso prot. 458 dell'8 ottobre 2022 di convocazione di assemblea per l'elezione in discorso, ed *in parte qua* anche del D.M. 15 marzo 2018 sono dunque insorti i ricorrenti con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 22 novembre 2022.

Il mezzo è affidato ad articolate censure con cui si lamenta eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento, omissione di atti di ufficio, conflitto di interessi; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà tra il D.M. 15 marzo 2018 ed citato Regolamento elettorale; violazione dell'art. 1 comma 3 e dell'art. 3 comma 4 del D.M. 15 marzo 2018, nullità dell'avviso di convocazione dell'assemblea per l'elezione; eccesso di potere per incompetenza, violazione dell'art. 2, comma 5, del D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 233/1946, come modificato dalla legge n. 3/2018 ed ulteriore violazione del D.M. 15 marzo 2018; violazione dell'art. 6,

comma 1 lett. b) della legge n. 241/1990, violazione dell'istituto del soccorso istruttorio ed eccesso di potere, violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione (art. 97 Cost.).

2.1. Sostiene parte ricorrente che il Presidente dell'Ordine intimato non avrebbe potuto rifiutare la presentazione a mano della lista "Cambiare si può" atteso che, per un verso, in data 08.11.2022, alle ore 16,30, quando il Dott. Esposito, quale referente e candidato, si presentò presso la sede per la presentazione della documentazione cartacea il termine fissato per la presentazione delle liste non era scaduto, che per altro verso l'avvenuta presentazione via PEC della lista non escludeva la possibilità di presentarla anche a mano e che, comunque, ogni integrazione documentale sarebbe stata possibile a termini aperti. Sotto diverso profilo è altresì contestato che, in ogni caso, l'autentica delle firme sull'atto di presentazione delle candidature da parte del Presidente dell'Ordine o di un suo delegato sarebbe potuta avvenire solo sull'originale della candidatura sottoscritto dal candidato, e che pertanto la presentazione degli originali cartacei delle liste sarebbe stata comunque necessaria.

Ancora è denunciato che l'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale, che prevedeva per la prima e per la seconda convocazione (previste rispettivamente per i giorni 18, 19 e 20 novembre 2022 e per i giorni 25, 26 e 27 novembre 2022) l'apertura del seggio soltanto per un'ora (dalle 22.00 alle 23.00), violerebbe l'art. 3 comma 4 del DM 15 marzo 2018, nella parte in cui prescrive un periodo di tre ore di apertura del seggio, e al contempo avrebbe renderebbe impossibile la costituzione della Commissione elettorale ed il raggiungimento dei *quorum* previsti per la prima e la seconda convocazione (due quinti ed un quinto dei votanti), concentrando di fatto la votazione sulla terza convocazione che non prevede *quorum*.

Sotto ulteriore profilo parte ricorrente contesta che l'Ordine di Reggio Calabria abbia il potere di emanare un proprio regolamento elettorale per altro recante

disposizioni difformi dal D.M. 15 marzo 2018, e la violazione dell'obbligo di soccorso istruttorio che proprio nella materia elettorale dispiegherebbe la sua massima portata espansiva.

3. Con decreto n. 247 del 25.11.2022 il Presidente del Tribunale ritenuto “...*sussistente, ad una prima sommaria delibazione, il fumus boni juris in relazione sia alle censure mosse avverso l'esclusione della lista “Cambiare si può”, che a quelle concernenti le modalità di convocazione dell'Assemblea...*”, ha disposto la sospensione di tutti gli atti impugnati e, quindi, delle operazioni elettorali in corso. Con memoria in data 6 dicembre 2022, si è costituito in giudizio l'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Reggio Calabria, che nel chiedere il rigetto del ricorso ne ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per difetto di giurisdizione, poiché ai sensi dell'art. 4 della legge 11 gennaio 2018 n. 3 tale materia elettorale sarebbe attribuita alla competenza esclusiva della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS).

In vista dell'udienza camerale con memoria del 10 dicembre 2022, parte ricorrente ha contestato l'eccezione di inammissibilità del ricorso ed insistito per il suo accoglimento.

In esito alla camera di consiglio del 14 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso alle parti della possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo.

4. Il Collegio ritiene il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.

Infatti, ai sensi dell'art. 2 comma 6 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13/09/1946 n. 233, recante norme sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, il legislatore ha previsto una peculiare forma di reazione alle asserite illegittimità nelle operazioni elettorali concernenti le elezioni dei componenti degli organi degli ordini degli esercenti delle professioni sanitarie da

avanzare, esclusivamente, innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Quest'ultima, infatti, costituisce un organo di giurisdizionale speciale, istituito prima della Carta costituzionale, avverso le cui decisioni, ai sensi dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 233/1946, "*...è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, a norma dell'art. 362 del Codice di procedura civile*".

L'indicata competenza è stata confermata dall'art. 4 comma 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 che ha previsto il riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, in parte modificando il citato D.lgs. n. 233/1946.

5. La Sezione non ignora che parte della giurisprudenza amministrativa riferisca tale riserva di giurisdizione alle operazioni per dir così meramente elettorali, considerando che rispetto alle attività che precedono l'elezione vengano in rilievo potestà di natura pubblicistica, rispetto alle quali la posizione giuridica di chi ne contesti la legittimità avrebbe natura e consistenza di interesse legittimo (cfr. per tutte T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 27/09/2021, n. 9960).

Questo Collegio ritiene, tuttavia, di dover dare continuità alla posizione che, in materia di contenzioso elettorale riguardante i Consigli degli ordini professionali, hanno assunto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che più volte hanno evidenziato (cfr. da ultimo Cassazione Civile Sezioni Unite, 4 febbraio 2021, n. 2603) come l'intera materia di tali operazioni elettorali, incluse le controversie relative alla fase di convocazione dell'assemblea degli iscritti per procedere alle votazioni, appartenga alla giurisdizione speciale atteso che la materia elettorale relativa alle professioni non è stata ripartita tra più giudici e che il legislatore ha voluto salvaguardare, con l'istituzione della giurisdizione professionale, l'autonomia dei collegi nazionali degli ordini professionali, a cui, una interpretazione restrittiva della disposizione *de qua* recherebbe menomazione. Le stesse Sezioni Unite hanno evidenziato, inoltre, che trattandosi di interpretazione appunto estensiva e non già

analogica, essa è consentita anche in tema di riparto di giurisdizione. A sostegno di tale interpretazione rileva, come osservato da una parte della giurisprudenza (cfr. TAR Toscana, 20 ottobre 2020, n. 1245 e TAR Catania, Decreto 15.01.2021, n. 39), che il legislatore non ha previsto l'esistenza di una disciplina separata della fase di presentazione delle liste rispetto a quella afferente le altre operazioni elettorali, anzi la lettura del comma 5 del ridetto art. 2 del decreto legislativo n. 233/1946 prefigura una sostanziale unitarietà delle ridette operazioni, dal momento di indizione delle elezioni a quello dello scrutinio, da disciplinare con apposito decreto ministeriale.

In sostanza, osserva il Collegio come la materia afferente il contenzioso elettorale riguardante i Consigli degli ordini professionali sia stata oggetto di specifiche disposizioni, che hanno lo scopo di concentrare la giurisdizione in un unico organo composto da soggetti eletti tra gli appartenenti all'ordine professionale, e costituente pertanto espressione dell'autonomia di quest'ultimo.

5.1. Tanto premesso, si ritiene che il citato avviso prot. 458 dell'8 ottobre 2022 con cui sono state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori dei Conti dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Reggio Calabria, costituisca l'atto iniziale del procedimento elettorale per cui è causa, sicché l'odierna controversia concernente l'esclusione dalla competizione elettorale di una lista e le modalità di convocazione dell'assemblea elettorale esula dalla giurisdizione amministrativa.

6. In conclusione, per le esposte considerazioni il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando quest'ultima alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

7. In ragione della definizione in rito e della peculiarità della presente controversia, sussistono giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione che declina in favore della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Spese di lite integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Andrea De Col, Primo Referendario

Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Antonino Scianna

IL PRESIDENTE
Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO